

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 7 aprile 2011)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di legge n. 85

a iniziativa dei Consiglieri Giannini, Marangoni, Massi, Comi,
Marinelli, Sciapichetti, Giorgi

presentata in data 30 marzo 2011

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI: 14 APRILE 2004, N. 7
“DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”,
12 OTTOBRE 2009, N. 24 “DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”,
15 NOVEMBRE 2010, N. 16 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010”,
28 DICEMBRE 2010, N. 20 “LEGGE FINANZIARIA 2011”.

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 29 aprile 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 29 aprile 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 85/11 avente ad oggetto "Modifiche alle leggi regionali: 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010", 28 dicembre 2010, n. 20 "Legge Finanziaria 2011";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Patrizia Casagrande Esposto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL

esprime parere favorevole

sulla proposta di legge in oggetto.

Il Vicepresidente

Fabrizio Giuliani

ALLEGATO A

La Legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", che ha abrogato la l.r. 28/1999, prevedeva all'articolo 11 che, in caso di interesse interprovinciale, interregionale e transfrontaliero, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, oltre ad avere la valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, la Regione Marche assumeva anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006.

In ogni caso, recitava la l.r. 24/2009, la VIA è di competenza regionale qualora l'impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 3 Km dal confine provinciale.

La successiva l.r. 16/2010 ha abrogato quanto appena detto in merito all'articolo 11 della l.r. 24/2009 e la l.r. 20/2010 ha poi riapprovato tutto, ad eccezione della distanza dal confine provinciale in quanto la competenza ritornava ad essere regionale per gli impianti entro i 5 Km dal confine provinciale.

Con la proposta di legge n. 85/2011 si vuole ricondurre le competenze di VIA e di AIA in capo alle Province, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, e l'assetto normativo torna ad essere quello precedente alla l.r. 24/2009.

Infatti i precedenti interventi legislativi, soprattutto l'articolo 31 della l.r. 20/2010, hanno pressoché esautorato le competenze di alcune Province (es. Provincia di Fermo), creando situazioni di disparità e confusione sul territorio. Si pensi che in molti casi nello stesso Comune per la realizzazione di impianti di rifiuti simili o identici, o per gestire le stesse operazioni di recupero o smaltimento, alcune ditte, se non fosse modificata la norma, dovrebbero avviare il procedimento amministrativo in Regione e altre in Provincia.

Si esprime, pertanto, parere favorevole alla proposta di legge 85/2011.

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche e abrogazioni)*

1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), come modificata dall'articolo 31, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011), la parola "interprovinciale," è soppressa.

2. L'articolo 10 bis della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), l'articolo 42 comma 1 e comma 11 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) e l'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011) sono abrogati.

Art. 2*(Disposizioni transitorie)*

1. I procedimenti di V.I.A., di autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006, le cui domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 10 bis della l.r. 24/2009 ed in vigore dello stesso, come introdotto prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche e abrogazioni)***1. Identico**

2. L'articolo 10 bis della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), l'articolo 42, comma 1, ~~e comma 11~~ della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) e l'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011) sono abrogati.

Art. 2*(Disposizioni transitorie)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, della l.r. 16/2010, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente.

2. Soppresso**Art. 2 bis***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.